



DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
AREA Servizio Fitosanitario Regionale

**Ai proprietari e conduttori dei terreni ricadenti in
zona delimitata per *Xylella fastidiosa***

Oggetto: Regolamento (UE) 2020/1201 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.). Prescrizione di misure fitosanitarie nell'area delimitata dalla determinazione dirigenziale n. G14573 del 25/11/2021, come modificata dalla determinazione n. G00397 del 19/01/2022.

VISTI i regolamenti (UE) 2016/2031 e 2019/2072 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il Decreto MIPAAF 24 gennaio 2022 recante "Adozione del Piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa* (Well et al.)";

VISTE la determinazione dirigenziale n. G14573 del 25/11/2021, come modificata dalla determinazione n. G00397 del 19/01/2022, con la quale è stata istituita, a seguito del ritrovamento di una pianta infetta da *Xylella fastidiosa*, sottospecie *multiplex*, un'area delimitata costituita da un'area infetta e da un'area cuscinetto ricadenti nei territori del Comune di Canino e del Comune di Montalto di Castro (allegato 1 – reperibile al link <https://www.regione.lazio.it/notizie/agricoltura/informativa-servizio-fitosanitario-regionale-presenza-xylella-fastidiosa-territorio-laziale>);

CONSIDERATO che la Direzione Regionale Agricoltura e Promozione della Filiera e della Cultura del Gusto, Caccia e Pesca, Foreste, Area Servizio Fitosanitario Regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D. Lgs. n. 19/2021, rappresenta l'Autorità competente ad applicare sul territorio del Lazio le normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione, ed in particolare la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;

PRESO ATTO che l'art. 32 del D.Lgs. 19/2021 dispone che "i Servizi fitosanitari regionali curano l'attuazione, nel territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali" e che "l'attuazione delle misure fitosanitarie previste... avviene a cura dei proprietari e detentori a qualsiasi titolo del fondo, che ne sostengono gli oneri economici.";

CONSIDERATO che il batterio *Xylella fastidiosa* è un batterio che può provocare gravi danni alle piante e che l'infezione viene veicolata dalle piante infette alle piante sane da insetti cicadellidi (tra cui le così dette "sputacchine");

CONSIDERATO che l'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/1201 prevede che *"Lo Stato membro interessato applica pratiche agricole per il controllo della popolazione di vettori dell'organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi, nella zona infetta e nella zona cuscinetto. Esso applica tali pratiche nel periodo più adatto dell'anno, indipendentemente dalla rimozione delle piante interessate. Tali pratiche comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, a seconda dei casi, in funzione delle condizioni locali."*;

CONSIDERATO che il D.M. 24 gennaio 2022 prevede il divieto di spostamento dei residui di potatura provenienti da piante specificate all'esterno della zona delimitata dalla determinazione dirigenziale n. G14573 del 25/11/2021, come modificata dalla determinazione n. G00397 del 19/01/2022 (allegato 1 – reperibile al link <https://www.regione.lazio.it/notizie/agricoltura/informativa-servizio-fitosanitario-regionale-presenza-xylella-fastidiosa-territorio-laziale>) se non sulla base di specifiche disposizioni del Servizio Fitosanitario Regionale;

VISTO l'articolo 33, comma 2 del D.Lgs. 19/2021, secondo cui *"Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 21 bis della L. 241/1990 la comunicazione dei provvedimenti ...omissis...è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale"*;

CONSIDERATO che, per l'elevato numero dei destinatari e l'urgenza di attuare le misure fitosanitarie obbligatorie nelle aree delimitate, si ritiene che la comunicazione personale del presente provvedimento non sia possibile e sussistano, pertanto, gli elementi per attivare le forme di comunicazione previste dall'art. 21 bis della legge n. 241\90;

RITENUTO che le forme di pubblicità idonee siano la pubblicazione all'albo pretorio dei Comuni di Canino e Montalto di Castro;

RITENUTO, altresì, che, data l'emergenza in atto, il presente provvedimento abbia carattere cautelare ed urgente e quindi debba essere considerato di immediata efficacia ai sensi della legge n. 241/1990;

SI PRESCRIVE

ai proprietari e conduttori dei terreni ricadenti in zona delimitata per *Xylella fastidiosa* nei Comuni di Canino e Montalto di Castro dalla determinazione dirigenziale n. G14573 del 25/11/2021, come modificata dalla determinazione n. G00397 del 19/01/2022 (allegato 1 – reperibile al link <https://www.regione.lazio.it/notizie/agricoltura/informativa-servizio-fitosanitario-regionale-presenza-xylella-fastidiosa-territorio-laziale>) **l'applicazione delle seguenti misure fitosanitarie**, ai sensi del regolamento (UE) 2020/1201, del D.lgs. n. 19/2021 e delle misure di emergenza nazionali adottate con D.M. 24/02/2022:

- 1) interventi contro le forme giovanili degli insetti vettori nel periodo primaverile, consistenti nell'eliminazione delle erbe spontanee su cui vivono, attraverso le lavorazioni superficiali del terreno. Le lavorazioni comprendono arature, fresature, erpicature o trinciatura delle erbe. Il controllo delle erbe infestanti tramite la trinciatura risulta meno efficace nella riduzione della popolazione della sputacchina rispetto alla lavorazione del terreno, in quanto l'insetto è in grado di

completare il suo ciclo biologico riparandosi alla base delle piante. Laddove risulti difficile o impossibile l'accesso con mezzi meccanici per la lavorazione del terreno, intervenire, durante l'anno, con trattamenti chimici localizzati.

- 2) Interventi contro gli adulti dei vettori, che essendo alati, migrano dalle piante erbacee ai giovani germogli delle piante arboree o arbustive, attraverso due trattamenti insetticidi nel periodo compreso tra maggio e ottobre, con prodotti insetticidi autorizzati sulla coltura e sugli insetti vettori di *Xylella fastidiosa*. Le aziende in regime di difesa integrata, i cui terreni ricadono in zone in cui si renda necessaria l'esecuzione dei trattamenti chimici di cui al presente punto, impossibilitate ad effettuare gli interventi di cui al punto 1, possono avvalersi di deroghe territoriali come previsto al capitolo 1 "Deroghe" delle "Norme Tecniche di Difesa Integrata e controllo delle Erbe Infestanti" approvate con determinazione n. G03054 del 15/03/2022 e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 supplemento 1 del 29/03/2022, e successive modifiche ed integrazioni.
- 3) Divieto di spostamento all'esterno della zona delimitata dei residui di potatura delle specie specificate sensibili al batterio *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*, elencate in allegato 2 alla presente prescrizione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio e sull'albo pretorio dei Comuni di Canino e Montalto di Castro, ai sensi dell'art. 21 bis della legge n. 241/90.

La presente prescrizione di misura ufficiale costituisce prescrizione fitosanitaria obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 19/2021.


La mancata osservanza di quanto prescritto comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro ai sensi dell'art. 55, comma 15 del D.Lgs. 19/2021.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge n. 241/1990.

A seguito del grave rischio fitosanitario dovuto alla eventuale diffusione della infestazione in atto, in caso di comportamenti impeditivi e dilatori, verrà valutato se ricorrono le fattispecie per una denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 500 e 650 del Codice penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio dei Comuni di Canino e Montalto di Castro.

Il responsabile del procedimento

Dr.ssa Maria Luppino


Il Dirigente dell'Area
Dr.ssa Alessandra Bianchi

BIANCHI ALESSANDRA
2022.05.10 19:02:42
CN=BIANCHI ALESSANDRA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97-VATIT-80143490581

RSA/2048 bits


Il Direttore Regionale
Dr. Ugo Della Marta

DELLA MARTA UGO
2022.05.10 17:53:49
CN=DELLA MARTA UGO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97-VATIT-80143490581

RSA/2048 bits

ALLEGATO 1

Area delimitata per la presenza di *Xylella fastidiosa*, comuni di Canino (VT) e Montalto di Castro (VT)



ALLEGATO 2

Specie di piante specificate sensibili al batterio a *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*

Acacia

Acer griseum (Franch.) Pax

Acer pseudoplatanus L.

Acer rubrum L.

Alnus rhombifolia Nutt.

Ambrosia psilostachya DC.

Ambrosia trifida L.

Ampelopsis cordata Michx.

Anthyllis hermanniae L.

Artemisia

Asparagus acutifolius L.

Baccharis halimifolia L.

Calicotome spinosa (L.) Link

Calicotome villosa (Poir.) Link

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

Calluna vulgaris (L.) Hull

Carya

Celtis occidentalis L.

Cercis canadensis L.

Cercis occidentalis Torr.

Cercis siliquastrum L.

Chionanthus

Cistus

Clematis cirrhosa L.

Convolvulus cneorum L.

Coprosma repens A. Rich.

Coronilla glauca (L.) Batt.

Coronilla valentina L.

Cytisus

Dimorphoteca

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Elaeagnus angustifolia L.

Encelia farinosa Gray ex Torr.

Erigeron karvinskianus DC.

Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord.

Euryops pectinatus (L.) Cass.

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.

Ficus carica L.

Frangula alnus Mill.
Fraxinus
Genista
Ginkgo biloba L.
Gleditsia triacanthos L.
Grevillea juniperina Br.
Hebe
Helianthus
Helichrysum
Ilex aquifolium L.
Iva annua L.
Koelreuteria bipinnata Franch.
Lagerstroemia
Laurus nobilis L.
Lavandula
Liquidambar styraciflua L.
Lupinus villosus Willd.
Magnolia grandiflora L.
Medicago arborea L.
Medicago sativa L.
Metrosideros excelsa Rich.
Morus
Myrtus communis L.
Olea
Osteospermum ecklonis (DC.) Norl.
Pelargonium
Phagnalon saxatile (L.) Cass.
Phillyrea angustifolia L.
Phlomis fruticosa L.
Pistacia vera L.
Plantago lanceolata L.
Platanus
Polygala myrtifolia L.
Polygala x grandiflora Nana
Prunus
Pterospartum tridentatum (L.) Willk.
Quercus
Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.
Rhamnus alaternus L.
Robinia pseudoacacia L.
Rosa

Rosmarinus officinalis L.
Rubus
Salvia mellifera Greene
Sambucus
Santolina chamaecyparissus L.
Sapindus saponaria L.
Solidago virgaurea L.
Spartium
Strelitzia reginae Aiton
Ulex
Ulmus americana L.
Ulmus crassifolia Nutt.
Vaccinium
Vinca
Westringia fruticosa Guerin.
Xanthium strumarium L.